

## **MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale


MODULO DEL 14/03/2018:

**Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori contabili,  
per i sindaci e per gli organi di controllo.**

Dott.ssa Laura Macci  
Dottore commercialista e revisore legale  
Componente commissione antiriciclaggio ODCEC Padova

# Gli obblighi dei sindaci dei soggetti non vigilati

## Disciplina ante D.Lgs. n. 90/2017



Art. 12 comma 3-bis

Le disposizioni previgenti prevedevano che i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, erano esonerati dagli obblighi antiriciclaggio di

- ✓ adeguata verifica della clientela
- ✓ registrazione
- ✓ segnalazione di operazioni sospette


Restava l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in materia di limitazioni all'uso del denaro contante, assegni e libretti al portatore.

Gli obblighi antiriciclaggio, invece, erano imposti ai collegi sindacali, o meglio ai **sindaci revisori**, in quanto iscritti nel Registro dei revisori, che svolgevano anche funzione di revisione contabile.

Ciascun sindaco revisore quindi doveva identificare la società al momento dell'accettazione dell'incarico e registrare la relativa prestazione nel proprio archivio (registro) antiriciclaggio.

## Disciplina POST D.Lgs. n. 90/2017

Con il D.Lgs. 90/2017 scompare  
L'ESONERO di cui all'art. 12, comma  
3 bis



Dal 4 luglio 2017 i sindaci, che siano anche professionisti destinatari della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007, saranno soggetti alla disciplina antiriciclaggio senza nessuna esclusione.

Il D.Lgs. n. 90/2017 nell'individuazione dei soggetti obbligati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, non conferma l'esonero dagli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti degli organi di controllo, comunque denominati, di soggetti «non vigilati».

In conseguenza, gli obblighi antiriciclaggio dovrebbero trovare applicazione integrale anche ai collegi sindacali privi delle funzioni di revisione legale e agli altri organi di controllo di soggetti «non vigilati».

## Disciplina POST D.Lgs. n. 90/2017

**Dal 4 luglio 2017 i sindaci  
che hanno l'incarico in corso, anche senza revisione legale,  
in soggetti «non vigilati»,  
individualmente, dovranno:**


- porre in essere l'adeguata verifica della clientela;
- conservare i dati;
- svolgere, in almeno una circostanza durante il mandato triennale (salvo ipotesi di variazioni di situazioni nel corso del triennio, come ad esempio, la modifica della compagine societaria) la valutazione del rischio e le altre incombenze dell'adeguata verifica della clientela;
- segnalare le operazioni sospette;
- comunicare le eventuali infrazioni sull'uso del contante (art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007).

## Disciplina POST D.Lgs. n. 90/2017

<b>Organi di controllo di soggetti «non vigilati»</b>	<b>Obblighi antiriciclaggio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>avc</b></li><li>• <b>conservazione</b></li><li>• <b>sos</b></li></ul>	<b>Comunicazioni violazioni uso contante e titoli al portatore</b>
Collegio sindacale Consiglio di sorveglianza Comitato di controllo di gestione	SI	SI
Collegio sindacale con revisione contabile	SI	SI

# Gli obblighi dei sindaci dei soggetti vigilati

## Disciplina ante D.Lgs. n. 90/2017



Art. 52 D. Lgs. n. 231/2007

Il collegio sindacale  
il Consiglio di sorveglianza  
il Comitato di controllo di gestione  
l'Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e,  
tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione  
comunque denominati avevano

- ✓ **un obbligo di vigilare** sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 231/2007
- ✓ specifici obblighi di **comunicazione**.




## Disciplina ante D.Lgs. n. 90/2017

In particolare dovevano comunicare:

1. senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o fatti di cui fossero venuti a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che potessero costituire una violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, registrazione, procedure, controlli interni;
2. senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni delle disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette, di cui avessero avuto notizia;
3. entro 30 giorni le violazioni in materia di contante e titoli al portatore di cui avessero avuto notizia;
4. entro 30 giorni, all'autorità di vigilanza di settore le infrazioni relative all'obbligo di registrazione e di conservazione, di cui avessero avuto notizia.

## Disciplina POST D.Lgs. n. 90/2017



Art. 46, co. 1  
D.Lgs. n. 231/2007

### I componenti del:

Collegio sindacale (sistema tradizionale di amministrazione e controllo)

Consiglio di sorveglianza (sistema dualistico)

Comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico)

- ✓ **vigilano** sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 231/2007
- ✓ e hanno specifici obblighi di **comunicazione**.

Fermi gli obblighi di cui sopra i componenti degli organi di controllo presso i soggetti vigilati sono **esonerati** dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (art. 46, co. 2 del D.Lgs. n. 231/2007).

## Disciplina POST D.Lgs. n. 90/2017

In particolare devono comunicare:

1. senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni potenzialmente sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
2. senza ritardo, all'autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle norme e delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
3. entro 30 giorni le violazioni in materia di contante e titoli al portatore di cui avessero avuto notizia.

## Disciplina POST D.Lgs. n. 90/2017

<b>Organi di controllo di soggetti «vigilati»</b>	<b>Obblighi antiriciclaggio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>avc</b></li><li>• <b>conservazione</b></li><li>• <b>sos</b></li></ul>	<b>Comunicazioni violazioni uso contante e titoli al portatore</b>
-Collegio sindacale -Consiglio di sorveglianza -Comitato per il controllo sulla gestione	NO	SI
Collegio sindacale con revisione contabile	SI	SI

# Gli obblighi dei revisori contabili

**I revisori contabili  
rientrano tout court  
negli adempimenti  
di cui al D.Lgs. n. 231/2007**

Art. 3, co. 4, lett. d) ed e)

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

Concretamente nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio rientrano:

- le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del Tuf;
- i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili;
- gli organi di controllo endosocietario con controllo legale dei conti.

**Per enti di interesse pubblico si intendono le società appartenenti ad alcune categorie indicate espressamente dall'articolo 16, co. 1, D.Lgs. n. 39/2010**

- Le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'UE e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione
- Le banche
- Le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, co. 1, lett u) del codice delle assicurazioni private
- Le società di gestione dei mercati regolamentati
- Le società di intermediazione mobiliare
- Le società di gestione del risparmio
- Le società di investimento a capitale variabile
- Gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE
- Gli istituti di moneta elettronica
- Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB
- .....
- .....

Revisori legali e società di revisione legale

**su** enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio

Revisori legali e società **senza** di revisione legale incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio


1. Valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela;
2. Conservazione dei dati e documenti;
3. Segnalazione delle operazioni sospette
4. Comunicazione delle violazioni delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
5. Istituzione di misure di controllo interno e di formazione permanente;
6. Istituzione di idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di valutazione e di gestione del rischio e di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo



<b>Revisori contabili</b>	<b>Obblighi antiriciclaggio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>avc</b></li><li>• <b>conservazione</b></li><li>• <b>sos</b></li></ul>	<b>Comunicazioni violazioni uso contante e titoli al portatore</b>
Società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 161 Tuf	SI	SI
Soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili	SI	SI
Organi di controllo endosocietario con controllo legale dei conti	SI	SI

# Gli obblighi per gli organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001

## Disciplina ante D.Lgs. n. 90/2017




Art. 52 D. Lgs. n. 231/2007

L'organismo di vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 aveva

- ✓ **un obbligo di vigilare** sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 231/2007
- ✓ specifici obblighi di **comunicazione**.

## Disciplina POST D.Lgs. n. 90/2017

**Il D.Lgs. 90/2017 ha ELIMINATO ogni riferimento all'OdV nell'ambito della disciplina antiriciclaggio**



Art. 46 D.Lgs. n. 231/2007

Il nuovo art. 46, che sostituisce il previgente art. 52, non ricomprende più l'OdV tra gli organi di controllo dei soggetti «vigilati» a cui spettano determinati obblighi normativi.

I controlli e le procedure antiriciclaggio rientreranno nella sua operatività nella misura in cui siano validi presidi per la prevenzione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio previsti dal codice penale e richiamati quali reati presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001.

**MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Grazie per la partecipazione